

REGOLAMENTO (CE) N. 1398/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2003

recante modifica dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includervi il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.), il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il commercio e l'importazione di api nella Comunità sono disciplinati dalla direttiva 92/65/CEE. La direttiva 92/65/CEE stabilisce talune norme concernenti gli animali e le specie sensibili alle malattie soggette a denuncia, elencate nell'allegato A della stessa.
- (2) Il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) è un parassita esotico che attacca le api mellifere e i calabroni; originario dell'Africa, si è diffuso in alcuni altri paesi terzi, causando gravi danni all'apicoltura.
- (3) Il piccolo scarabeo dell'alveare non figura tra gli organismi repertoriati dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e non si hanno informazioni sulla portata dell'infestazione nei paesi terzi.
- (4) Nessun caso è stato segnalato nella Comunità europea, anche se il piccolo scarabeo dell'alveare non è una malattia soggetta a denuncia ai sensi della direttiva 92/65/CEE.
- (5) Se venisse introdotto nella Comunità, il piccolo scarabeo dell'alveare potrebbe avere effetti devastanti sullo stato sanitario delle api, sull'apicoltura e sulla produzione di miele.
- (6) L'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) è un parassita esotico che attacca le api mellifere, presente per lo più nell'Asia sudorientale; se venisse introdotto nella Comu-

nità, esso potrebbe avere effetti devastanti sullo stato sanitario delle api, sull'apicoltura e sulla produzione di miele.

- (7) L'infestazione da *Tropilaelaps* è una malattia soggetta a denuncia in ambito UIE, ma non lo è nella Comunità europea ai sensi della direttiva 92/65/CEE.
- (8) Il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie si riscontrano saltuariamente in taluni paesi terzi e la Comunità europea ha adottato misure restrittive delle importazioni per impedire l'introduzione di questi patogeni che possono attaccare alcuni animali o essere da questi veicolati; è pertanto opportuno, a fini di chiarezza e trasparenza, includere queste malattie tra quelle soggette a denuncia ai sensi della direttiva 92/65/CEE.
- (9) È quindi necessario aggiungere il piccolo scarabeo dell'alveare, l'acaro *Tropilaelaps* spp., il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie all'elenco delle malattie soggette a denuncia nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE.
- (10) La direttiva 92/65/CEE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 92/65/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.